

STATUTO ASSOCIAZIONE

SINCRESIS APS

Art. 1 - Costituzione

L'associazione di promozione socio - culturale denominata «**SINCRESIS APS**», svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

Essa è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di finalità di utilità socio-culturali.

L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

Art.2 – Sede e durata

L'associazione ha sede legale in Empoli, viale Giotto n. 43. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Essa ha durata illimitata.

Art. 3 – Finalità e scopi

L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);

-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);

-formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lettera G, CTS);

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, CTS);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, lettera N, CTS); (non so se potrebbe riguardare anche la partecipazione a progetti europei di indirizzo artistico come Europa creativa);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lettera V, CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS).

Più in particolare, gli scopi dell'associazione sono:

- Conoscere e valorizzare le arti, l'architettura, il design in tutte le molteplici espressioni come aspetti socio – culturali del nostro tempo.
- Promuovere la cultura contemporanea e le esperienze artistiche contemporanee come reinterpretazione e legame con il nostro passato.
- Promuovere e sviluppare il confronto interculturale (tra generi, generazioni, genti) attraverso le ricerche e sperimentazioni dei giovani di ogni etnia nei molteplici ambiti dell'arte e della cultura.
- Valorizzare il territorio come ambiente storico – artistico attraverso una rilettura della sua storia culturale e degli aspetti dell'arte attuale, tramite progetti e proposte di idee collaborando con enti pubblici e privati.
- Elaborare progetti territoriali e di rete per una fruizione delle arti e per la sperimentazione dei diversi linguaggi della cultura contemporanea secondo programmi interdisciplinari.
- Favorire scambi culturali e processi di integrazione e confronto tramite attività ed adeguate strategie.
- Promuovere attività culturali ed organizzare eventi, esposizioni, incontri, convegni, corsi e laboratori in varie discipline.
- Produrre e pubblicare materiali multimediali e cartacei, libri, cataloghi, di informazione, di confronto, di dialogo sui progetti e sui processi in corso.
- Svolgere attività di ricerca e di catalogazione di beni architettonici ed artistici.

- Rivalutare espressioni artistiche poco conosciute e scarsamente valorizzate nell'ambito della cultura e delle arti contemporanee e promuovere le ricerche e le sperimentazioni dei giovani artisti, architetti, designers.
- Schedare materiale di carattere artistico in rapporto a personalità artistiche viventi e scomparse.
- Attuare servizi e strutture per lo svolgimento di attività culturali e ricreative del tempo libero in genere per garantire un'educazione permanente.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione può aderire ad altre associazioni locali o nazionali aventi i medesimi scopi.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - I Soci: Criteri di ammissione ed esclusione

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a decidere una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e l'accettazione dello statuto vigente. In base alle disposizioni di legge vigenti in tema di Privacy, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego all'iscrizione va motivato; la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione è comunicata agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota d'iscrizione annuale nella misura fissata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione si avvale in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*. I *volontari* – siano essi soci o non soci – sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

I Volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può in caso di particolare necessità, e solo in parte, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso anche per morosità, ovvero per inadempienza del versamento della quota associativa protrattasi oltre i termini stabiliti annualmente dagli organi associativi: Il Consiglio Direttivo può, sollecitato il socio moroso procedere all'esclusione dopo aver determinato un limite temporaneo.

In caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, il socio può essere escluso dall'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. L'espulsione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo è pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli e fuori dell'associazione, fra le quali utilizzare l'associazione per scopi personali e rivelare ad associazioni simili i progetti ed i programmi ideati ed impostati dall'associazione stessa prima della loro attuazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato espulso non può essere più riammesso.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5 - Categorie; Diritti e Doveri dei Soci

Ci sono due categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al consiglio direttivo.

Soci sostenitori: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al consiglio direttivo e che sostengono l'associazione contribuendo al patrimonio della stessa con una quota sociale a loro discrezione a partire da una medesima entità stabilita dall'associazione stessa.

Soci onorari: coloro che per meriti particolari, per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione pur non pagando la quota associativa possono partecipare alle assemblee associative per dare suggerimenti e consigli sui progetti e sul programma da attuare.

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione alle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 – L'Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci fondatori ed effettivi ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) *nominare e revocare i componenti degli organi associativi* di cui all'articolo 6 del presente statuto e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
- c) deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- d) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
- e) fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) approvare il programma annuale dell'associazione;
- g) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- h) deliberare sulla *esclusione degli associati* deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) approvare l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- j) approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- k) sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- l) Deliberare la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- m) deliberare sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, in seduta ordinaria, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: avviso scritto da inviare con lettera semplice o in posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve anche essere affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

É straordinaria l'assemblea convocata per la *trasformazione, fusione o scissione*, la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dai presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola (o due) delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dall'estensore; esso è conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

L'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale approva il bilancio consuntivo predisposto dal consiglio Direttivo.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sei membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi del presente statuto
6. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prendere in affitto o comodato fondi da adibire all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio stesso).

I soci eleggono il consiglio direttivo, le elezioni si svolgono di norma ogni tre anni e debbono essere indette con preavviso di almeno otto giorni. Hanno diritto al voto solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le votazioni si svolgono nel luogo, nel giorno ed ora indicati dal consiglio direttivo e ogni socio avente diritto alla votazione deve scrivere sulla scheda in chiare lettere nome, cognome dei candidati ai quali vuol dare il voto, o indicare con un segno di croce i candidati prescelti tra quelli indicati sulla scheda. Il numero dei voti espressi non può superare quello dei membri di cui si compone il singolo organo da eleggere. terminate le consultazioni elettorali un'apposita commissione insediata per tali operazioni redige apposito verbale, portando a conoscenza dei soci i risultati definitivi.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente, vice presidente segretario e tesoriere

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, di cui fa parte e presiede.

Il Vice-presidente in caso di assenza o impedimento del presidente subentra con eguali funzioni e prerogative del presidente.

I consiglieri, il segretario ed il tesoriere copiano il bilancio preventivo e consuntivo disposto dal consiglio, provvedono alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. Prendono in consegna i beni mobili e immobili dell'associazione.

Art. 10 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 - Patrimonio e i mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- da quote e contributi dei soci;

- dai contributi, donazioni, lasciati in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- Da contributi delle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici.
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi o da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con la normativa degli enti del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale (117/2017) potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'associazione e arricchire il suo patrimonio.

È facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto quelli originari.

Art. 12 - Bilanci ed esercizio finanziario

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

La responsabilità della gestione dell'associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (*Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts*).

Art. 13 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio *Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art.14 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art.15 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

SINCRESIS ASSOCIAZIONE ASP

Ente no profit

Sede in Empoli Viale Giotto n. 43 codice fiscale SCPLSN62E58D403S

Verbale di assemblea

L'anno 2021 e il giorno 2 febbraio alle ore 19.00 in Empoli presso la sede sociale si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

O. d. G.

Approvazione statuto modificato in base alla Legge relativa al terzo settore.

Varie ed eventuali

Sono presenti on line tramite skype i soci che rappresentano il Consiglio Direttivo e, precisamente, i Soci fondatori Alessandra Scappini, Poli Giulio, Beatrice Scappini, Stefania Balestri, assenti Sandra Campaioli, Gabriella Mannelli (scomparsa il primo settembre 2013), Alessandro Poli.

Viene eletto Presidente dell'assemblea Alessandra Scappini e Segretario Beatrice Scappini.

Il Presidente Alessandra Scappini, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente riunita l'assemblea a norma di statuto stante il regolare espletamento delle formalità di convocazione e comunque per essere presenti n. 8 aventi diritto su 14.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il presidente per ricordare ai sigg.ri soci l'attività svolta in precedenza e ringraziarli per la loro disponibilità. Passa alla lettura dei singoli punti dello statuto modificato in base alla Legge relativa al Terzo Settore, uno di seguito all'altro per la successiva approvazione.

DELIBERA

Al termine della lettura il Presidente richiede ai membri presenti di esprimere l'approvazione e tutti votano a favore all'unanimità senza astenuti.

Il Presidente, dopo aver chiesto se emergono altri argomenti da affrontare e ricevendo risposta negativa dai presenti, indica che provvederà alla registrazione dello statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate e che, appena terminerà l'emergenza covid, sarà effettuata una nuova assemblea per le proposte relative a nuove attività, mentre al momento sta provvedendo alla realizzazione del nuovo sito e profilo internet dell'associazione. Dichiara chiusa l'assemblea, che termina alle ore 19.45, previa lettura del presente verbale.

Empoli 2 febbraio 2021

Il presidente Alessandra Scappini

Il Segretario Beatrice Scappini